



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Carapelle, 29/09/2025

Al Personale docente a tempo determinato

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 51

OGGETTO: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato: supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026)

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA l'ordinanza n. 16715/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che stabilisce che ***i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico***, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

CONSIDERATO il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/2026, delibera n. 385 del 31/03/2025;

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Puglia è così formulato:

Inizio attività didattica: martedì 16 settembre 2025.

Fine attività didattica: 9 giugno 2026; scuola dell'infanzia sabato 30 giugno 2026.

Sospensione delle lezioni: Oltre alle domeniche nell'anno scolastico 2025/2026 sono considerati festivi: 1° novembre 2025: Festa di tutti i Santi; 8 dicembre 2025: Immacolata Concezione; 25 dicembre 2025: Natale; 26 dicembre 2025: Santo Stefano; 1° gennaio 2026: Capodanno; 6 gennaio 2026: Epifania; 5 aprile 2026: Santa Pasqua; 6 aprile 2026: Lunedì dell'Angelo; 25 aprile 2026: Festa della Liberazione; 1° maggio 2026: Festa dei Lavoratori; 2 giugno 2026: Festa della Repubblica; Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Le vacanze di Natale andranno dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, mentre quelle pasquali dal 2 al 7 aprile 2026.

Recupero giorni per anticipo delle attività didattiche deliberato dagli OO.CC: 31 ottobre 2025; 16- 17- 18 febbraio 2026

Ponti regionali: 02 maggio 2026 e 1° giugno 2026.

VISTA la Delibera n. 134 del Consiglio di Istituto del 3/09/2025 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/2026;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 52 del 26/06/2025 con cui sono stati proposti n. 4 giorni d'anticipo d'inizio delle attività didattiche all'11 settembre 2025;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

i docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Pertanto la richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore tramite apposito modello (allegato alla presente e disponibile sul sito) e consegnata in segreteria o inviata all'indirizzo fgic822001@istruzione.it.

AVVISA

i docenti con contratto a tempo determinato, della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si informa, inoltre, il personale docente con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2026 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 2019/21, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruite, come già detto, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Si precisa che, in caso di mancata richiesta di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, viene meno il diritto alle ferie e alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Il Dirigente scolastico

prof. Pasquale MOREA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993